




## COMUNE DELL'AQUILA



### IL SINDACO

**Premesso che** a seguito della violenta ondata di maltempo e dei gravissimi problemi che stanno interessando tutto l'Abruzzo, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;

**Viste** le abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi giorni, che hanno determinato apporti notevoli di neve fresca e considerato che i forti venti hanno determinato la redistribuzione della nuova neve, erodendo sensibilmente creste e dorsali con conseguente alimentazione degli spessori nelle zone di accumulo con possibili scaricamenti e distacchi di valanghe o slavine di piccole dimensioni;

**Vista** la grande affluenza sulle piste da sci nei comprensori sciistici ricadenti nel territorio Comunale dell'Aquila, di turisti e non ed in particolare di bambini, snowboardisti, e sciatori in genere di ogni livello e capacità;

**Visto** che le escursioni termiche degli ultimi giorni aumentano il pericolo di distacco improvviso di masse nevose dalle pareti;

**Visto** che entrambe le pratiche fuori pista dello sci e dello snowboard, oltre a causare probabili inneschi di valanghe di neve per effetto del taglio della stessa, rappresentano un'attività pericolosa per la pubblica incolumità dei cittadini e degli sportivi praticanti le discipline sciistiche nei tracciati consentiti;

Ritenuto pertanto di dover vietare le pratiche fuori pista dello sci, dello snowboard nelle suddette località a garanzia della pubblica e privata incolumità e fino all'assestamento del manto nevoso;

**Visto** il Bollettino Nazionale per le attività escursionistiche, a cura del Corpo Forestale dello Stato, al di fuori delle piste battute che segnala il rischio valanghe con grado di pericolo "**Forte 4 dalle medie alle alte quote in Abruzzo e Molise**";

Ritenuto necessario adeguare la disciplinare la circolazione degli stessi fuori e sulle piste di sci, in conformità a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363,



## COMUNE DELL'AQUILA

*“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”;*

**Visti** gli art. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Richiamato** l'art. 15 della Legge n. 225 del 1992 che testualmente dispone: “Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile”;

### ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a provvedimento di revoca della presente Ordinanza, **di vietare le pratiche fuori pista dello sci e dello snowboard** nei comprensori sciistici ricadenti nel territorio Comunale dell'Aquila, di turisti e non ed in particolare di bambini, sciatori e snowboardisti, di ogni livello e capacità;

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con sanzioni da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 salvo l'azione penale prevista dall'art. 650 del Codice Penale.

Tutte le forze di Polizia operanti sul territorio e sugli impianti sciistici, sono invitate a far osservare i divieti di cui alla presente Ordinanza.

L'Aquila, lì 9 febbraio 2012

**IL SINDACO**  
Dott. Massimo Cialente

Ufficio di Gabinetto del Sindaco  
Via Francesco Filomusi Guelfi, 2- 67100 L'Aquila  
Tel. 0862/414550 Fax 0862/410031